

**DISPOSIZIONI TEMPORANEE ED ECCEZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE IN RELAZIONE ALL'ATTUALE CARENZA DI MEDICI**

In continuità con le azioni intraprese con la DGR n. 8 del 04/01/2022, permanendo la difficoltà ad assicurare la copertura assistenziale primaria territoriale dovuta alla carenza attuale di medici, per l'anno 2023 sono disposte le seguenti misure temporanee ed eccezionali:

Assistenza primaria: aumento massimale individuale a 1.800 scelte.

Stante la carenza di professionisti operanti e la persistenza di ambiti territoriali carenti, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti, le Aziende, nei casi in cui non si riesca a assegnare l'ambito territoriale carente secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, sono autorizzate ad aumentare il massimale di scelte individuali a 1.800 scelte ai Medici di Medicina Generale che volontariamente si rendano disponibili all'aumento in questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 39 comma 3 ACN 2005 e smi e in ogni caso sino all'individuazione dell'avente diritto alla copertura dell'ambito territoriale carente.

Indennità di collaboratore di studio: integrazione regionale

Nel caso sopra citato di incremento di massimale individuale a 1.800 assistiti, a fronte dell'aumentato carico di lavoro anche sotto il profilo amministrativo ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, è riconosciuta l'indennità annua di collaboratore di studio pari a 3,50 euro per assistito in carico ex art. 59 quota B comma 6 ACN 2005 e smi e l'integrazione di ulteriori 2 euro/assistito/anno.

Il riconoscimento, a coloro che non sono beneficiari di tale indennità, o l'integrazione, se già beneficiari della stessa, sono corrisposte ai Medici di Medicina Generale (ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che si rendono disponibili all'aumento del massimale di cui sopra. Tali modalità si estendono anche ai Medici di Medicina Generale che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, hanno un massimale di 1.800 assistiti innalzato ai sensi dell'art. 39 comma 3 ACN 2005 e smi.

Continuità assistenziale: misure temporanee

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza per i motivi sopra esposti, a fronte della persistente difficoltà riscontrata nell'assegnazione di incarichi vacanti di continuità assistenziale si prevede un aumento del compenso previsto dall'Accordo Integrativo Regionale di cui alla DGR n. 4395/2005 e smi per l'aumento delle ore settimanali oltre il limite previste da ACN (24 ore settimanali), da euro 32,00 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna.

La dichiarazione di zona disagiata per la Continuità Assistenziale per situazione con complessità orografica, oppure in caso di condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità assistenziali presso i centri servizi anziani), oppure presso istituti penitenziari, avviene da parte dell'Azienda ULSS sentito il Comitato Aziendale ed ha natura temporanea, al massimo annuale.

Per le Aziende ULSS, fatta eccezione delle sedi di Continuità Assistenziale in provincia di Belluno e Rovigo per le caratteristiche oro-geografiche proprie del territorio, le sedi in zona disagiata non possono superare un terzo delle sedi attive al 31/12/2022.

La dichiarazione di zona disagiata è trasmessa alla Regione e ad Azienda Zero.

L'aumento della quota oraria art. 47, comma 3, lettera A dell'ACN 28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi) ad euro 40,00 lordi cadauna, avviene nei limiti del finanziamento previsto ed è sottoposto a monitoraggio trimestrale da parte di Azienda Zero.

Continuità assistenziale diurna: misure temporanee

Per gli stessi motivi di cui sopra - carenza di professionisti operanti e persistenza di ambiti territoriali carenti di assistenza primaria - le Aziende sono autorizzate, nel limite del finanziamento annuo messo a disposizione, ad assegnare incarichi di Continuità Assistenziale diurna, in via eccezionale per l'anno 2023, nei casi in cui non si riesca ad assegnare l'ambito territoriale carente di assistenza primaria secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti ed evitare interruzione di servizio pubblico (mancata assegnazione di incarichi provvisori per carenza di medici di medicina generale, aumento massimale su base volontaria ex DGR n. 8/2022 e proroghe). Per tale attività si stabilisce l'aumento della quota oraria, art. 47, comma 3,



lettera A dell'ACN 28/04/2022 (ex art. 72 comma 1 dell'ACN 23/03/2005 e smi), da euro 23,39 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna.

**ULTERIORI DISPOSIZIONI**

In relazione alle misure previste dalla DGR n. 17 dell'11/01/2022 ad oggetto "Rafforzamento delle disposizioni di sanità pubblica e precisazione sulle priorità di esecuzione previste dai Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30/10/2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19/11/2020", prorogate al 30/09/2022 con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 79 del 06/06/2022 e al 31/12/2022 con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 133 del 04/10/2022, cessano di efficacia i sopracitati Protocolli approvati in sede di Comitato Regionale della Medicina Generale il 30/10/2020 ed in sede di Comitato Regionale della Pediatria di Libera Scelta il 19/11/2020 rispettivamente di cui all'OPGR n. 148 del 31/10/2020 e n. 156 del 24/11/2020 e successive proroghe e, pertanto, dall'1/01/2023, si rinvia alle disposizioni di cui agli Accordi Collettivi Nazionali rispettivamente della Medicina Generale del 28/10/2020 e della Pediatria di Libera Scelta del 30/10/2020.



4c357362

